

VIAGGIO AL CENTRO DELLO SCUDO

QUINTA PUNTATA UN PASSO CRUCIALE PER STABILIRE L'IMPORTO CUI APPLICARE L'ALIQUOTA DEL 5%

Quale valore dare al patrimonio

La valorizzazione delle attività da far rientrare nei confini nazionali ha più di un effetto fiscale, attuale e futuro. Esistono diversi criteri per la carta finanziaria, c'è il nodo perizia per immobili e gli altri beni

DI MARCO COLACICCO

Lo scudo-ter, al di là di una formulazione normativa relativamente complicata, ha un costo sostanzialmente pari al 5% delle disponibilità estere che si vuole fare emergere. La suddetta aliquota si ottiene ipotizzando un rendimento presunto lordo del 2% per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza scomputare eventuali perdite subite, che viene tassato applicando un'aliquota del 50% per anno, comprensiva di interessi e sanzioni; ne consegue nella sostanza un prelievo pari al 5% del capitale. La bozza di circolare Prot. 2009/116554, tuttora aperta a commenti, emessa da parte dell'Agenda delle Entrate il 15 settembre scorso, precisa che l'imposta del 5% sul patrimonio indicato nella dichiarazione riservata è frutto di una presunzione assoluta che non tiene conto né del periodo di effettiva detenzione all'estero delle attività (si paga sempre il 5%, sia nel caso in cui le attività fossero all'estero da anni sia in caso di recente formazione) né del reale rendimento conseguito.

Una volta definito il tema dell'aliquota, la problematica rilevante diviene la determinazione della base imponibile, ossia la valorizzazione da attribuire al patrimonio da far emergere, nel seguito approfondita.

LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESTERE

Nella puntata pubblicata il 16 settembre si sono individuate quattro macro-categorie di beni esteri per cui può essere effettuata l'emersione: denaro, attività finanziarie, immobili ed altri beni patrimoniali quali gioielli e preziosi, opere d'arte e

d'antiquariato e yacht. La bozza di circolare 2009/116554, aperta a commenti, emessa la scorsa settimana da parte dell'Agenda delle Entrate, ha precisato come per denaro ed attività finanziarie si possano effettuare sia il rimpatrio che la regolarizzazione (nei casi consentiti dalla normativa), mentre la regolarizzazione rappresenta l'unica alternativa applicabile per gli immobili e gli altri beni patrimoniali.

Considerato che la valorizzazione del denaro è oggettiva e non produce problematiche, la prima questione riguarda i criteri di valorizzazione delle attività finanziarie.

La tematica è stata via via approfondita dall'Agenda delle Entrate nelle circolari 85/E, paragrafo 7, e 99/E, paragrafo 2.1.2 del 2001, i cui contenuti sono sostanzialmente confermati nella citata bozza di circolare 2009/116554, che non prevedono l'adozione di specifiche regole di valorizzazione, lasciando al contribuente libertà di scelta tra il valore corrente delle attività (con il limite, si ritiene, del valore normale al 31 dicembre 2008, determinato ai sensi dell'art. 9 del Tuir, si vedano in tal senso i principi indicati nel paragrafo 2.12 della circolare dell'Agenda delle Entrate 99/E del 2001), il costo di acquisto o un valore intermedio tra i due.

La scelta tra le tre opzioni di valorizzazione delle attività finanziarie non è neutra, rilevando sotto tre profili nel seguito approfonditi:

la determinazione del costo dell'operazione di emersione;

la definizione del limite per cui opera lo scudo nei confronti di potenziali accertamenti;

le interrelazioni fiscali con la

tassazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate in futuro a seguito della cessione dei titoli oggetto di emersione.

Relativamente alle attività diverse da quelle di natura finanziaria, e quindi immobili e altri beni patrimoniali, la citata bozza di circolare 2009/116554 dell'Agenda delle Entrate ritiene necessaria un'apposita perizia di stima, da conservare agli atti ma da non allegare obbligatoriamente alla dichiarazione riservata, ai fini di rendere attendibile il valore attribuito alle predette attività. Tale interpretazione sembrerebbe determinare un ampliamento degli obblighi amministrativi a carico dei contribuenti rispetto a quanto chiarito in passato dall'Agenda delle Entrate nella risoluzione 57/E del 2002, visto che la perizia, che pare richiesta anche per gli immobili, viene indicata come necessaria e non più solamente come consigliabile; sono dunque auspicabili ulteriori precisazioni sul punto da parte dell'amministrazione finanziaria.

IL COSTO DELLO SCUDO

Il costo dell'operazione di emersione è facilmente calcolabile, derivando dall'applicazione dell'aliquota forfettaria del 5% al valore delle attività estere, come sopra definito.

Vi è però una sorta di appendice di cui tenere conto, particolarmente rilevante anche ai fini delle conseguenze sull'anonimato dell'intera operazione, rappresentata dalla ulteriore tassazione dei redditi di capitale o diversi (sostanzialmente i capital gain) percepiti tra il primo gennaio 2009 e la data di presentazione della dichiarazione riservata, che è necessariamente successiva al 31 dicembre 2008. La problematica in oggetto verrà esaminata

in conclusione di questo approfondimento.

LA COPERTURA NEI CONFRONTI DI ACCERTAMENTI FUTURI

Come sopra premesso, la valorizzazione attribuita alle attività estere rileva, oltreché per la materiale definizione del costo dell'operazione di rimpatrio o regolarizzazione, anche per la quantificazione del limite per cui opera la preclusione nei confronti del dichiarante di ogni potere di accertamento tributario e contributivo (e relative sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali nonché conseguenze penali) per i periodi di imposta che hanno termine al 31 dicembre 2008. Semplificando, il contribuente preconstituisce una sorta di scudo fiscale (da qui il nome storico assunto da questa sanatoria) che determina l'inibizione dei poteri di accertamento nei limiti della valorizzazione attribuita nell'ambito della dichiarazione riservata alle attività costituite all'estero.

LE CONSEGUENZE FISCALI POST VALORIZZAZIONE


Le modalità prescelte per la valorizzazione delle attività finanziarie ai fini della definizione dello scudo e della predisposizione della dichiarazione riservata (per cui si è visto esservi libera scelta tra valore di mercato, costo di acquisto o valore intermedio tra i due) non rilevano apparentemente ai fini della successiva tassazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate a seguito della cessione dei titoli oggetto di emersione. Per la quantificazione di queste ultime si pone il problema della definizione del valore di carico da attribuire alle attività finanziarie, che può essere a sua volta alternativamente scelto tra il costo, ovvero, in mancanza della relati-

va documentazione, un importo non superiore al valore normale indicato dal contribuente all'intermediario mediante dichiarazione sostitutiva oppure, infine, l'importo indicato nella dichiarazione riservata.

Le due diverse tematiche della valorizzazione delle attività finanziarie ai fini della dichiarazione riservata e della definizione del costo di carico delle stesse, apparentemente scollegate in quanto entrambe contrassegnate da una teorica libertà di scelta tra diverse opzioni, sono in realtà, a parere di chi scrive, profondamente connesse; in particolare, il vincolo secondo cui il valore indicato nella dichiarazione riservata può essere utilizzato per la determinazione del costo di carico delle attività finanziarie solo nel caso di mancanza del costo di acquisto porta a ritenere che l'utilizzo del costo di acquisto ai fini della dichiarazione riservata renda impraticabile ogni altra opzione per la definizione del costo di carico delle attività finanziarie.

I riflessi della predetta considerazione debbono essere valutati alla luce delle diverse implicazioni, economiche e in termini di riservatezza, che si manifestano a fronte di attività plusvalenti oppure minusvalenti; in particolare:

la presenza di plusvalenze rispetto al costo storico di acquisto preconstituisce le condizioni per la realizzazione di un favorevole arbitraggio fiscale, visto che, qualora si scegliesse il valore di mercato come criterio per la determinazione del costo di carico delle attività finanziarie, l'apprezzamento maturato sino al 31 dicembre 2008 verrebbe nella sostanza tassato con l'aliquota del



Scudo Fiscale 2009/2010.

Banca Generali, in collaborazione con lo Studio Simonelli ed Associati e lo Studio Arquilla, organizza il convegno "Scudo Fiscale 2009/2010: le opportunità della nuova normativa"; una serie di incontri in cui i nostri esperti metteranno la propria esperienza in campo giuridico e finanziario a disposizione di coloro che vorranno avvalersi delle nuove disposizioni legislative.

VIAGGIO AL CENTRO DELLO SCUDO

L'Agenzia delle Entrate non prevede l'adozione di specifiche regole, lasciando al contribuente libertà di scelta tra valore corrente delle attività, costo di acquisto o un valore intermedio tra i due. Anche se la scelta non è neutra quanto ad effetti



5% rispetto a quella più alta prevista dal nostro ordinamento per le rendite finanziarie, generalmente pari al 12,5%. Ne deriverebbe un beneficio economico pari al 7,5% della plusvalenza maturata sino al 31 dicembre 2008. Per effetto di quanto in precedenza evidenziato, la scelta di tale procedura per la definizione del costo di carico delle attività finanziarie dovrebbe rendere contestualmente impraticabile l'adozione del criterio del costo di acquisto per la valorizzazione delle stesse ai fini della dichiarazione riservata, che sarebbe in questo caso più conveniente ma in contrasto con il disposto normativo sopra evidenziato;

le minusvalenze derivanti dal deprezzamento delle attività finanziarie rispetto al costo di acquisto (situazione non del tutto infrequente, soprattutto nel caso di strumenti complessi, e generalmente illiquidi, quali strutturati, quote di fondi hedge o di private equity) pongono di fronte alla scelta, da ponderarsi con attenzione alla luce delle singole fattispecie concrete, tra il sostenimento di un costo dell'operazione di emersione anche significativamente più elevato del 5% dell'odierno valore di mercato del patrimonio (se si prende come riferimento il costo di acquisto od un valore comunque compreso tra lo stesso ed il più ridotto valore di mercato) e la riduzione dello scudo fiscale nei confronti di potenziali accertamenti (se si prende invece come base per la valorizzazione il ribassato prezzo di mercato). Ai fini della definizione del costo di carico delle attività finanziarie è invece sicuramente opportuno fare riferimento al costo di acquisto, in maniera

tale da evitare di vedersi assoggettate a tassazione in futuro eventuali plusvalenze su redditi non materialmente conseguiti.

I REDDITI PERCEPITI DALL'INIZIO 2009 E LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RISERVATA

L'operazione di emersione delle attività finanziarie estere prevede un corollario operativo, rappresentato dalla tassazione dei redditi percepiti tra il primo gennaio 2009 e la data di presentazione della dichiarazione riservata. La normativa prevede due diverse modalità tecniche, la tassazione con criteri analitici e presuntivi, nonché l'opzione tra l'assolvimento dell'onere a cura

del contribuente o a cura dell'intermediario (sempreché quest'ultimo possa applicare l'imposta a titolo definitivo).

Il contribuente può innanzitutto comunicare all'intermediario i redditi derivanti dalle attività finanziarie emerse percepiti tra il primo gennaio 2009 e la data di presentazione della dichiarazione riservata (criterio analitico). L'intermediario applica in tale caso le ordinarie ritenute alla fonte od imposte sostitutive che avrebbe applicato qualora le attività in oggetto fossero originariamente state in deposito presso di lui; qualora l'imposta applicata dall'intermediario sia a titolo definitivo, il contribuente non è tenuto ad indicare i redditi in dichiarazione.

Il criterio presuntivo prevede

invece che alle attività rimpatriate sia attribuita una redditività presunta in misura pari al tasso medio di riferimento rilevato nel periodo compreso tra il primo gennaio 2009 e la data di rientro delle attività finanziarie detenute all'estero, senza quindi tenere conto dell'ammontare dei proventi effettivamente percepiti (che il più delle volte lo stesso contribuente ha difficoltà a reperire); sui redditi così determinati l'intermediario applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27%. Seppure la questione in oggetto si riferisca a una tematica apparentemente marginale anche in termini di costo, essendo limitata alla tassazione dei redditi di capitale percepiti o delle plusvalenze

eventualmente realizzate nel solo periodo compreso tra il primo gennaio 2009 e la data della dichiarazione riservata, le scelte tra le diverse opzioni non sono anche in questo caso neutre e possono determinare implicazioni di rilievo sull'intera operazione di emersione;

la più evidente conseguenza riguarda gli effetti sull'anonimato: il mancato, o parziale, intervento dell'intermediario (per mancata opzione per il regime amministrato o gestito da parte del contribuente o perché le caratteristiche dell'attività finanziaria non rendono possibile l'applicazione da parte dell'intermediario della tassazione a titolo definitivo se si utilizza il criterio analitico) causa la perdita della riservatezza;

le eventuali minusvalenze o perdite realizzate dal contribuente nel periodo di tempo in considerazione non possono essere compensate con altri redditi da parte dell'intermediario: in tali casi il contribuente si trova di fronte alla scelta tra la perdita delle minusvalenze stesse e la loro indicazione in dichiarazione dei redditi, al fine di poterle recuperare, cosa che determina però una conseguente perdita della riservatezza;

l'alternativa opzionale tra l'applicazione del criterio analitico e quello presuntivo di tassazione rende in ogni caso opportuna una verifica di convenienza economica tra le due alternative, che possono avere effetti diversi a seconda dei singoli casi e della tipologia di attività detenute (soprattutto in un anno come il 2009 contraddistinto da forti oscillazioni dei mercati finanziari).

(5-continua
Le precedenti puntate sono state pubblicate su MF-Milano Finanza del 9, 12, 16 e 19 settembre)

Preparati con Banca Generali.

Appuntamenti con le conferenze "Scudo Fiscale 2009/2010, le opportunità della nuova normativa":

PADOVA 10/09 - MILANO 14/09 - ROMA 21/09 - FIRENZE 22/09 - BOLOGNA 23/09 - MONZA 24/09
COMO 24/09 - TORINO 28/09 - NAPOLI 29/09 - GENOVA 30/09 - BERGAMO 01/10 - TRIESTE 02/10.

Per maggiori informazioni chiama il numero 040.7777317.

 **BANCA
GENERALI**